SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 196

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 agosto 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione Laboratorio chimico merceologico, in Napoli, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 25 luglio 2018, n. 54639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 182 del 7 agosto 2018 con il quale al laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico merceologico, sito in Corso Meridionale 58 - 80143 Napoli (NA), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 luglio 2023, acquisita in data 17 luglio 2023 al progressivo 371234;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - l'ente italiano di accreditamento;

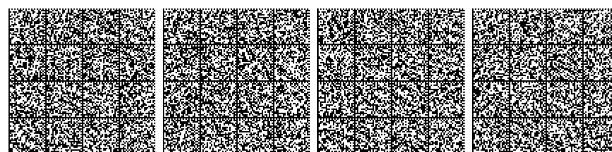
Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione Laboratorio chimico merceologico, sito in Corso Meridionale 58 - 80143 Napoli (NA), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.



Art. 2.

La designazione ha validità fino al 10 luglio 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale della CCIAA di Napoli - Divisione Laboratorio chimico merceologico perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose, titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Acidità fissa (da calcolo)/Fixed acidity (calculation)	OIV-MA-AS313-03 R2009 + OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015 + OIV-MA-AS313-02 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/Potential alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

23A04627

DECRETO 8 agosto 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio SEA S.a.s., in Marino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche



enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 17 ottobre 2018, n. 72719, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 254 del 31 ottobre 2018 con il quale al laboratorio SEA s.a.s., sito in via Romana 12 - 00047 Marino (RM), è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 luglio 2023, acquisita in data 26 luglio 2023 al progressivo 394825;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio SEA S.a.s., sito in via Romana 12 - 00047 Marino (RM), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 15 ottobre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio SEA s.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2009
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015 - escluso/except p.to 6.4
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met B R2021
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04A2 R2021
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Sostanze riducenti/Reducing substances, Zuccheri riduttori/Reducing sugars	OIV-MA-AS311-01A R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met B R2021

23A04628

DECRETO 8 agosto 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Tetralab S.r.l., in Pace del Mela, Giammoro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica, il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto, legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità ammninistrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, come modificata dal decreto direttoriale prot. 0209373 del 18 aprile 2023 e, da ultimo, dal decreto direttoriale prot. 292992 del 7 giugno 2023, registrato all'UCB in data 12 giugno 2023 al n. 371, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;



Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai cornpetenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 24 agosto 2020, n. 9063981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 223 del 8 settembre 2020 con il quale il laboratorio Tetralab S.r.l., ubicato in via Libertà 38 - 98042 Pace del Mela, Giammoro (ME), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la dornanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 luglio 2023, acquisita in data 18 luglio 2023 al progressivo 376464;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 settembre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 150/TEC 17011 ed accreditato in ambito EA — *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organisrno italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Tetralab S.r.l., ubicato in via Libertà 38 - 98042 Pace del Mela, Giannnoro (ME), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 14 novembre 2026 data di scadenza dell' accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Tetralab s.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI > EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia — l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids, Acidità/Acidity (da 0.11 a 14.00 come % di acido oleico)	COI/T.20/ Doc n 34/rev 1 2017

23A04629

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 22 marzo 2023.

Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022. (Ordinanza n. 136).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, con la tecnica della novellazione, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Considerato che, a seguito di una approfondita istruttoria, è emersa la necessità di assicurare condizioni di certezza alle complesse problematiche relative alla delocalizzazione definitiva delle strutture zootecniche, allo scopo di garantire lo svolgimento e lo sviluppo del settore zootecnico superando le condizioni di precarietà in cui tale attività si è svolta negli anni successivi agli eventi sismici all'interno di strutture e manufatti forniti da Protezione civile o realizzati in via di urgenza sulla base di disposizioni commissariali;

Considerato altresì che a tale scopo risulta opportuno e necessario integrare le disposizioni previste dall'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza commissariale n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive modifiche e integrazioni, disciplinando il procedimento di valutazione delle domande di delocalizzazione definitiva delle strutture zootecniche attraverso una conferenza di servizi con la partecipazione di Protezione civile e dei soggetti interessati e prevedendo l'obbligo di manutenzione in capo agli assegnatari in via definitiva;

Considerato che risulta opportuno risolvere, attraverso una parziale integrazione dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata, le particolari situazioni in cui non è possibile la delocalizzazione nei territori dei comuni confinanti prevedendo, in via di eccezione, la facoltà del Vicecommissario di autorizzare la delocalizzazione in altro comune della regione;



Considerato inoltre che occorre conformare le disposizioni previste dagli articoli 2, 58. 62, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante gli articoli 3-*octies* e 3-*duodecies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, che hanno esteso ai comuni del cd «fuori cratere» le procedure in tema di disciplina di interventi conformi e di sanatoria e di condono edilizio, previste per i comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato altresì che occorre conformare le disposizioni previste dagli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante l'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, che ha introdotto la facoltà di redigere il computo metrico estimativo del costo degli interventi sulla base dei prezzi desunti dal prezzario regionale vigente, in alternativa al prezzario unico del cratere del Centro Italia;

Considerato infine che occorre conformare le disposizioni previste dall'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata a quanto disposto dal legislatore mediante l'art. 3-*quater* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in tema di efficientamento energetico, adeguamento igienico-sanitario, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici con danno lieve;

Considerata l'opportunità di chiarire il regime intertemporale previsto dall'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata consentendo l'integrazione delle domande «pendenti» e non ancora decretate;

Ritenuto doveroso risolvere le criticità emerse nella prassi relative alle situazioni dei soggetti aventi titolo al contributo commissariale di ricostruzione in forza di sentenze passate in giudicato, con riferimento a danni subiti da eventi sismici precedenti a quelli del 2016, provvedendo, in tal senso, all'integrazione delle disposizioni previste dall' ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

Considerata l'opportunità di definire con certezza le modalità di attuazione degli interventi privi di scheda AeDES sulla base della scheda FAST;

Considerata la necessità di equiparare il trattamento dei professionisti impegnati nella ricostruzione, riconoscendo il medesimo regime delle anticipazioni anche agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio, che abbiano i requisiti di cui all'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Considerato opportuno, in materia di ricostruzione pubblica, consentire ai soggetti attuatori, nell'esecuzione degli appalti dei lavori previsti dalle ordinanze commissariali, la possibilità di costituire il Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, terzo comma, del codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri di ripartizione previsti dai rispettivi regolamenti interni, in alternativa alle percentuali previste dall'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018;

Ritenuto inoltre opportuno prevedere una più articolata disciplina del riconoscimento degli stati di avanzamento lavori (SAL) nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata, in considerazione degli eccezionali aumenti dei prezzi e delle difficoltà operative che incontrano le imprese in particolare nella gestione degli interventi di maggior rilievo, in tal senso prevedendo la facoltà di corresponsione di due SAL straordinari rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 21 marzo 2023, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni dell'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata in tema di strutture zootecniche.

1. I commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 27 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14:

9. I titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393, 394 e 396 del 2016, ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono presentare all'USR competente la domanda per l'assegnazione definitiva delle strutture temporanee sopra indicate, dando adeguata dimostrazione documentale, attraverso una perizia tecnica asseverata, di aver provveduto alla messa in sicurezza o alla demolizione della stalla oggetto di delocalizzazione.

10. La superficie massima concedibile è determinata nella misura delle superfici effettivamente realizzate sulla base delle ordinanze di protezione civile n. 393/2016 e n. 415/2016 nonché dell'ordinanza commissariale n. 5 del 28 novembre 2016, comprensive dei manufatti annessi all'attività già realizzati (es. fienili, silos, silos a trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei alimentari, ecc.). A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di assegnazione attesta il calcolo della superficie assentibile.

11. Per gli interventi di cui ai commi precedenti, finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee, è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali.



12. L'USR competente adotta la determinazione motivata sulla domanda di assegnazione, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, all'esito della convocazione e dei lavori di una conferenza di servizi, cui partecipano di diritto un rappresentante della protezione civile, della regione, del comune e della Sovrintendenza competenti per territorio, nonché un rappresentante delle principali associazioni di categoria e dei soggetti pubblici eventualmente coinvolti al fine di esprimere le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di loro competenza. Il verbale conclusivo della conferenza dei servizi tiene luogo di essi e nel caso di dissenso manifestato si decide a maggioranza, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la struttura delocalizzata risultasse essere su proprietà diversa da quella dell'assegnatario in via provvisoria, la disponibilità del terreno dovrà essere previamente acquisita nelle forme ammesse dal codice civile e, ove opportuno, ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 241 del 1990. All'assegnatario in via definitiva della struttura competono gli obblighi di manutenzione e le spese di rimozione della struttura in caso di necessità.

13. Il provvedimento di assegnazione definitiva è rilasciato dal Presidente della Regione - Vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d'uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.

14. Per quanto non previsto, agli interventi relativi alle strutture di cui al precedente comma 7 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, 44 e 45 del presente testo unico in tema di attività produttive. Il commissario straordinario, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi nel settore zootecnico, può emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni degli articoli 2, 58, 62, 64, 65 e 111 del testo unico della ricostruzione privata in tema di conformità urbanistica e di sanatoria o condono edilizio.

1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 2, comma 5, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»;

b) all'art. 58, comma 3, secondo periodo, le parole «Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* alla legge speciale Sisma» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma»;

c) all'art. 62, comma 2, primo periodo, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»;

d) all'art. 64, comma 5, le parole «di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, commi 1 e 2,»;

e) all'art. 65, comma 1, primo periodo, le parole «nei limiti stabiliti dall'art. 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,» sono soppresse;

f) all'art. 111, comma 2, le parole «nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*,» sono sostituite dalle seguenti: nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2,».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 44, 55 e 78 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario.

1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, dopo le parole «desunti dal Prezzario Unico del Cratere vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;

b) all'art. 44, comma 4, dopo le parole «prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;

c) all'art. 55, comma 7, lettera *b)*, punto *vii)*, dopo le parole «desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente»;

d) all'art. 78, comma 6, lettera *b)*, dopo le parole «prezzario cratere» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero prezzario regionale,».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni dell'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata in tema di regime transitorio

1. Al comma 5 dell'art. 4 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dopo le parole «di ripresentare» sono aggiunte le seguenti: «o di integrare».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni

1. Al comma 8 dell'art. 10 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente capoverso:

«In casi straordinari, previo parere favorevole espresso dall'USR competente, su richiesta del soggetto legittimato, il Vicecommissario può autorizzare l'istanza di delocalizzazione in altro comune del cratere, all'interno della stessa Regione, ferma restando la conclusione dell'accordo di programma di cui al precedente periodo.».



Art. 6.

Modifiche e integrazioni dell'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata in tema di determinazione del contributo.

1. All'art. 36 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio» sono aggiunte le seguenti: «nonché il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche,»;

b) al comma 5 le parole «Solo in presenza di una quota residua di contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili a finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge» sono soppresse.

Art. 7.

Modifiche e integrazioni dell'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di contenuti della domanda di contributo.

1. All'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. Nel caso di edifici per i quali non sia stata presentata la scheda AeDES sulla base della scheda FAST, il professionista incaricato della progettazione presenta la scheda AeDES corredata dalla relativa perizia giurata contestualmente alla domanda di contributo.».

Art. 8.

Modifiche e integrazioni dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazioni dei compensi professionali.

1. Il comma 9 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata, di cui all'all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

«9. Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte.».

Art. 9.

Modifiche e integrazioni per novellazione del testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 10.

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 in tema di edifici interessati da precedenti eventi sismici.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 è aggiunto il seguente comma:

«4. Sono soggetti a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma 1997 ammessi a finanziamento ai sensi della legge n. 61 del 1998 a seguito di pronuncia favorevole in sede giurisdizionale, a condizione che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Concorrono al contributo, come determinato ai sensi del successivo art. 9-*bis*, le risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998.».

2. Al comma 1 dell'art. 9-*bis*, dopo l'espressione «comma 3» sono aggiunte le parole «e 4».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 11 è aggiunto il seguente:

«4. Per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 9, la quota di contributo coperta dalle risorse già finalizzate per la crisi sismica del 1997 e 1998 è erogata con le modalità previste dalla legge n. 61 del 1998».

Art. 11.

Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018 in tema di incentivi agli uffici

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla «Tabella A» di cui al comma 2 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento, di cui al comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 5 dell'art. 1.»

2. All'art. 5 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:

«4. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla «Tabella B» di cui al comma 2 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui al comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 5 dell'art. 1.».

3. All'art. 7 dell'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, è aggiunto il seguente comma:

«2. Le modalità di liquidazione previste dal presente articolo si applicano anche alle corrispondenti funzioni previste dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento.».



Art. 12.

Modifiche e integrazione all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime.

1. All'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 1, comma 6, le parole «, anche rispetto alle singole voci,» sono soppresse;

b) all'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole «e da eventuali somme accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento» sono soppresse;

c) all'art. 4, comma 4, secondo periodo, dopo le parole «Ai medesimi fini» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione,»;

d) all'art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Negli interventi della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, di importo superiore ad euro dieci milioni, la stazione appaltante e l'USR competente sono autorizzati, sulla base della richiesta dell'impresa nonché della relazione favorevole da parte del direttore dei lavori, a disporre la liquidazione di un numero di SAL straordinari non superiore a 2 rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, a condizione che sia stato già realizzato almeno il 10% della quantità di lavori corrispondente al SAL e che sia confermato in forma scritta l'impegno dell'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite.».

Art. 13.

Dichiarazione di efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 22 marzo 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1014

23A04759

ORDINANZA 29 marzo 2023.

Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022. (Ordinanza n. 137).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto legge»;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:

l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;



Visto l'art. 11 *(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)*, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, l'art. 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e l'art. 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2016»;

Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, e con soluzioni per il sistema economico S.p.a. (SOSE), società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia, aventi ad oggetto le attività necessarie «per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati», è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle OO.PP. danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;

Considerato che con ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e al Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria utilizzando per la copertura finanziaria anche le risorse rinvenienti dai risparmi ottenuti dalla attenta gestione dei costi annuali di organizzazione della Camera dei deputati;

Considerato che il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016:

con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25 novembre 2021 ha avviato, ad integrazione del Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016, misura A, *sub* misura A3 - Rigenerazione urbana e territoriale (Scheda 1) di cui al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNNR, le procedure per la realizzazione di un Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma (Scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;

con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10 dicembre 2021, ha invitato tutti i comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE e a garantire la coerenza della scheda 2 con il medesimo, evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi a valere sulle risorse sisma 2016 per i quali è necessario, ai fini del finanziamento, il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e la riconducibilità degli stessi all'ampia categoria di rigenerazione urbana, purché presenti nella piattaforma SOSE;

con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18 marzo 2022, ha invitato tutti i comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della Scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal *vademecum* esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al finanziamento, messi a punto in stretta collaborazione con la struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare al massimo distinzioni metodologiche e di contenuto sia nella fase della raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di intervento per i comuni dei due crateri sismici, con specifico riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno;

Atteso che:

il Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma, che integra e completa, attraverso le risorse commissariali, gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intende contribuire concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualità della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa, dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione - tra tutti la sussistenza del nesso di causalità del danno col sisma;

le esigenze dei territori e le peculiarità dei processi di ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il miglioramento della qualità degli interventi in chiave di rigenerazione urbana si consegue, prioritariamente, prediligendo azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture primarie - in quanto garantiscono l'effettiva agibilità del patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;

i comuni hanno potuto proporre più interventi, articolandoli per ambiti omogenei ovvero tenendo conto delle esigenze derivanti dall'avanzamento della ricostru-



zione, allo scopo di garantire la progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito urbano. Gli interventi sono stati proposti secondo un ordine di priorità, autonomamente valutato da ciascun comune, tenendo conto del grado di necessità derivante dal livello del danno e dallo stato di avanzamento della ricostruzione;

Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29 agosto 2022, con cui sono stati trasmessi:

il quadro complessivo del danno come emerso dalla composizione degli interventi programmati e già finanziati con i dati esitati dal processo di censimento eseguito per la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;

la proposta di ripartizione delle risorse per la Nuova programmazione delle opere pubbliche, pari a 900 milioni di euro (500 milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana con nesso causale con il sisma e 400 milioni per gli altri interventi di ricostruzione pubblica);

l'ipotesi di ripartizione dei Fondi della Camera dei deputati, pari a 65 milioni di euro destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, da coordinare con gli interventi del PNC al PNRR;

e relativamente ai criteri di ripartizione tra i comuni, sono stati condivisi, pur restando ferme le prerogative dei Vice Commissari e dei Comitati istituzionali nella definizione delle proposte da sottoporre alla cabina di coordinamento, i seguenti punti:

per la ripartizione dei 500 milioni di euro relativa alla rigenerazione urbana da sisma, riservata ai comuni del cratere, confermando il criterio del danno, è stata evidenziata l'opportunità di attribuire priorità e quote percentuali superiori ai comuni maggiormente colpiti in ragione della necessità di ripristinare infrastrutture e sottoservizi per consentire lo sviluppo della ricostruzione pubblica e privata;

relativamente alla ripartizione del fondo di 400 milioni di euro, è stata demandata a ciascuna regione la determinazione della quota delle risorse da destinare ai comuni fuori cratere, tenendo conto delle seguenti priorità:

a. necessità di completare la categoria degli interventi sugli edifici comunali e destinati ai servizi essenziali;

b. ulteriori interventi sui cimiteri;

c. ulteriori interventi sui dissesti direttamente incidenti sulla ricostruzione privata;

d. ulteriori interventi su edifici destinati a servizi sanitari e sociali;

Visti gli elenchi degli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica da ultimo inviati con note prot. CGRTS-0016262-A-8/03/2023, CGRTS-0017732-A-16/03/2023 dal direttore dell'USR Marche, che ne ha verificato ammissibilità e congruenza;

Visti altresì gli elenchi relativi agli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica, ritrasmessi con prot. CGRTS-0018676-A-21/03/2023, con prot. CGRTS-0019440-A-24/03/2023 e con prot. CGRTS-19946-A-29/03/2023;

Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, debba avvenire sulla base dei criteri emersi in esito ai risultati del censimento dei danni, come stabilito nella Cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 e secondo quanto stabilito dalla Cabina di coordinamento;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, di approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo;

Considerato che con le succitate note prot. nn. CGRTS-0016262-A-8/03/2023, CGRTS-0017732-A-16/03/2023 del direttore dell'USR Marche, peraltro:

si prende atto della nota del Comune di Castelsantangelo sul Nera, con la quale il medesimo ente ha evidenziato un elenco di progettazioni di interventi già finanziati dall'ordinanza speciale n. 14/2021, chiedendo conseguentemente di stralciare dal nuovo piano OO.PP. 2023 progettazioni di opere di urbanizzazione e infrastrutture, per un importo complessivo pari a euro 2.185.000,00;

si dà atto che per quanto riguarda l'intervento di riqualificazione e completamento dell'area S. Agostino mediante la ricostruzione del Teatro comunale, il ripristino delle mura del parco Rodari e le sistemazioni esterne in Comune di Pieve Torina, la nuova stima validata dall'USR Marche ammonta a un importo complessivo di euro 6.280.000, che trovano copertura quanto a euro 1.017.600 nell'ordinanza n. 109 (all. ordinanza n. 868 - id. reg. 445) e quanto a euro 312.400 nell'ordinanza speciale n. 20 del 2021, per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a euro 4.950.000;

si dà atto che per quanto riguarda l'intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce in Comune di Serrapetrona, la nuova stima validata dall'USR Marche ammonta a un importo complessivo di euro 2.200.000, che trovano copertura quanto a euro 830.000 nell'ordinanza n. 109 del 2020 (all. id. ordinanza n. 881 - id. reg. 458), per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a euro 1.370.000,00;

si dà atto che per quanto riguarda l'intervento di miglioramento sismico del Palazzo Comunale in Comune di Sant'Elpidio a Mare, la nuova stima validata dall'USR Marche per un importo pari a euro 2.000.000, che trovano copertura quanto a euro 170.881,60 nell'ordinanza n. 109 del 2020 (all. id. ordinanza n. 741 - id. reg. 318), per cui si rende necessario finanziare il restante importo pari a euro euro 1.829.118,40;

Valutata l'opportunità di accogliere la richiesta di stralcio degli interventi in Comune di Castelsantangelo sul Nera;

Valutata l'opportunità di accogliere la richiesta di copertura dei maggiori oneri dei Comuni di Pieve Torina, Serrapetrona e Sant'Elpidio a Mare;

Considerato, pertanto, opportuno integrare gli stanziamenti di cui all'allegato 1 all'ordinanza n. 109 del 2020, e specificamente quelli di cui alla riga id. ordinanza



n. 868 - id. reg. 445 per il Comune di Pieve Torina, alla riga id. ordinanza n. 881 - id. reg. 458 per il Comune di Serrapetrona, alla riga id. ordinanza n. 741 - id. reg. 318 per il Comune di Sant'Elpidio a Mare, rispettivamente con gli importi di euro 4.950.000 per il Comune di Pieve Torina, euro 1.370.000 per il Comune di Serrapetrona ed euro 1.829.118,40 per il Comune di Sant'Elpidio a Mare;

Considerato che l'allegato all'ordinanza n. 129 del 2022, n. progr. 416 id. C-Abr_005, prevedeva il finanziamento al CO.TU.GE per la somma di euro 3.000.000 di cui ai fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo per l'impianto di risalita inserito nel Programma CIS - Contratto istituzionale di sviluppo;

Considerato il finanziamento al CO.TU.GE per la somma di euro 4.000.000 di cui ai fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche come da previsione dell'allegato C alla presente ordinanza, n. C_MARC_002, per l'impianto di risalita inserito nel Programma CIS - Contratto istituzionale di sviluppo;

Considerata la necessità di coordinare i due finanziamenti al CO.TU.GE individuandoli con un unico CUP e assoggettandoli alla medesima tempistica attuativa di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di attribuire ad entrambi i finanziamenti al CO.TU.GE. un unico CUP, come da allegato C alla presente ordinanza e di assoggettarli entrambi alla tempistica attuativa di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione, di approvare gli interventi di cui al Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e al Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche, destinando la somma pari a euro 613.100.651,83 a copertura della spesa relativa agli interventi del Programma straordinario di rigenerazione urbana e OO.PP connessa al sisma, come individuati nell'allegato A1, allegato A2 e allegato B alla presente ordinanza, a valere sulle risorse stanziate a favore del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, trasmesse sulla contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, altresì, di approvare l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma da coordinare con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 59/2021, come proposto dall'USR Marche ed individuati nell'allegato C alla presente ordinanza a valere sui fondi della Camera dei deputati per un importo complessivo di euro 33.960.000,00;

Ritenuta la necessità di:

adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;

prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il ciclo dell'appalto;

Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina di cui all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi;

Vista la funzione acceleratoria della previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 21 marzo 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana, del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche e dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma

1. È approvato il Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti della Regione Marche, come da elenchi di cui all'allegato A1 e all'allegato A2 alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.

2. È approvato il Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche, come da elenco di cui all'allegato B alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale.

3. È approvato l'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma della Regione Marche, di cui all'allegato C alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, che trova copertura finanziaria nelle risorse rinvenienti dai risparmi della Camera dei deputati e assegnate al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

4. I seguenti finanziamenti di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 vengono integrati come di seguito descritto:

a) intervento di riqualificazione e completamento dell'area S. Agostino mediante ricostruzione del Teatro comunale, ripristino delle mura del parco Rodari e sistemazioni esterne in Comune di Pieve Torina, con ulteriori euro 4.950.000 a valere sulla presente ordinanza;

b) intervento di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio comunale Le Casacce, in Comune di Serrapetrona, con ulteriori euro 1.370.000 a valere sulla presente ordinanza;



c) intervento di miglioramento sismico del Palazzo Comunale in Comune di Sant'Elpidio a Mare, con ulteriori euro 1.829.118,40, a valere sulla presente ordinanza.

5. A seguito di finanziamento al CO.TU.GE per la somma di euro 4.000.000 di cui ai fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche, come da allegato C alla presente ordinanza, l'intervento per l'impianto di risalita inserito nel Programma CIS - Contratto istituzionale di sviluppo in Comune di Castellana, già finanziato con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo, come da allegato all'ordinanza n. 129 del 2022, n. progr. 416 id. C-Abr_005, per la somma di euro 3.000.000, assume il medesimo CUP dell'intervento di cui all'allegato C alla presente ordinanza, C_MARC_002, e segue il cronoprogramma di cui al presente articolo.

6. Il Vice Commissario, entro il 30 aprile 2023, può indicare per l'attuazione degli interventi di cui agli elenchi della presente ordinanza e di concerto con i comuni, il proprio Ufficio speciale per la ricostruzione quale soggetto attuatore ovvero proporre, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, l'adozione da parte del Commissario di un'ordinanza speciale per gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti sono da esercitarsi in deroga.

7. Entro il 30 aprile 2023, per ciascuna delle opere indicate negli elenchi contenuti negli allegati alla presente ordinanza, il soggetto attuatore invia all'Ufficio speciale per la ricostruzione (USR) e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento, sulla base della scheda allegata alla presente ordinanza (allegato D).

8. Il cronoprogramma di cui al comma 7 deve prevedere l'obbligo del soggetto attuatore, ove non avesse già provveduto, di nominare entro il 30 aprile 2023 il RUP dell'intervento.

9. Entro 31 luglio 2023 il RUP dovrà perentoriamente avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario.

10. Entro il 31 dicembre 2023 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

11. Entro il 31 marzo 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonché di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.

12. Nel caso in cui i termini di cui ai commi 10 e 11 non vengano rispettati, il Commissario straordinario, sentito il soggetto attuatore e il Vice Commissario, valuta l'eventuale necessità di fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva.

13. La struttura commissariale assicura agli USR e ai soggetti attuatori degli interventi il supporto informativo, i chiarimenti, l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli interventi medesimi attraverso un gruppo di lavoro composto da professionalità specializzate nel campo di rigenerazione urbana, opere pubbliche, progettazione e procedure di gara.

Art. 2.

Disposizioni organizzative e procedimentali

1. Relativamente alle modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonché alle responsabilità e agli obblighi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nelle more dell'ordinanza quadro sulla ricostruzione pubblica, si fa riferimento a quanto disciplinato dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'attuazione di interventi pubblici, possono essere applicate le disposizioni di semplificazione previste dalla disciplina speciale adottata per la ricostruzione dei territori colpita dal sisma del 2016, per l'attuazione del PNC - sisma e le relative ordinanze commissariali.

3. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Marche - Vice Commissario è delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi di cui alla presente ordinanza.

4. I provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Marche - Vice Commissario a norma del comma 3 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte. Il Presidente della Regione Marche - Vice Commissario trasmette con cadenza semestrale il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza per complessivi euro 647.060.651,83 si provvede con le risorse di cui al Fondo *ex* art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 disponibili sulla contabilità speciale 6035 intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016.

2. Il trasferimento delle risorse avviene in favore della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione - Vice Commissario con le modalità sotto indicate:

a) una somma pari al 30% dell'importo programmato dell'intervento all'atto dell'affidamento dell'attività di progettazione da parte del soggetto attuatore;

b) una somma pari all'ulteriore 55% (per un totale dell'85%) all'atto dell'affidamento dei lavori da parte del soggetto attuatore;

c) una somma pari al 15% previa rendicontazione dell'avvenuta rendicontazione di un importo ad almeno il 90% delle somme già trasferite di cui alla lettera *b)*.



3. L'USR dispone il trasferimento dalla contabilità speciale del Vice Commissario ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 2 e secondo i criteri di cui ai seguenti commi.

4. Ai fini dell'erogazione del primo acconto di cui al comma 2, lettera *a)* del presente articolo è necessario che il soggetto attuatore comprovi l'avvenuto affidamento della progettazione e la successiva stipula del relativo contratto con l'affidatario.

5. L'erogazione del secondo acconto e del saldo di cui al comma 2, lettera *b)* e *c)* verrà disposta in base a successive disposizioni del Commissario straordinario.

6. Qualora ai sensi dell'art. 1, comma 3 il soggetto attuatore dell'intervento sia lo stesso Ufficio speciale per la ricostruzione, le verifiche sulla congruità economica e la completezza documentale sono svolte dagli uffici del Commissario straordinario.

7. L'erogazione degli acconti e del saldo è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto attuatore di aver inserito nei contratti con gli affidatari di servizi, opere e forniture, la previsione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura di cui all'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016.

8. Il Commissario, su proposta del Vice Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi.

Art. 4.

Disposizioni di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022

1. I termini e le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si applicano altresì agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, nel caso in cui le attività di cui ai commi richiamati non siano ancora state espletate dal soggetto attuatore, anche in sostituzione di analoghi termini eventualmente previsti nelle precedenti ordinanze.

2. A richiesta del soggetto attuatore il trasferimento delle risorse a suo favore può avvenire nella misura e con le modalità indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della presente ordinanza, anche in relazione agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022. A tal fine il Commissario straordinario dispone le eventuali integrazioni delle somme già trasferite in favore delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni.

Art. 5.

Efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1232

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A04760

ORDINANZA 3 maggio 2023.

Convenzione per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 138).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che disciplina, tra l'altro, le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;



Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in particolare il comma 2 dell'art. 50 disciplinante la struttura a supporto delle funzioni del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali, che prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse – individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna, per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di Regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

Vista la convenzione stipulata tra il Commissario straordinario e Fintecna in data 7 dicembre 2016 per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con scadenza il 31 dicembre 2018 nonché l'*Addendum* approvato con ordinanza commissariale n. 49 del 2018 e l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019, con la quale la predetta Convenzione è stata successivamente rinnovata per ulteriori due anni;

Vista la comunicazione prot. CGRTS-0028261-P del 18 novembre 2020 con la quale il Commissario straordinario ha proposto a Fintecna di prorogare la Convenzione fino al 31 dicembre 2021, nonché di impiegare risorse ulteriori per «elaborare un progetto di ampliamento del sistema informatico» in uso per la gestione delle pratiche di ricostruzione, con costi a valere sui risparmi di spesa realizzati rispetto al plafond di cui alla convenzione, nonché la successiva nota del 26 novembre 2020, prot. Fintecna 7477, prot. CGRTS-0029361-A del 27 novembre 2020, di adesione da parte di Fintecna alla richiesta del Commissario straordinario, dando avvio alla realizzazione della piattaforma informatica «GE.DI.SI. - Gestione digitale sisma»;

Considerato che con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 la Convenzione è stata rinnovata, con integrazioni, fino al 31 dicembre 2021 e, in seguito, con ordinanza commissariale n. 125 del 2022, sino al 31 dicembre 2022;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine dello stato di emergenza di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ed il successivo comma 739 che ha modificato l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogando altresì al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge;

Vista l'ordinanza commissariale n. 134 del 03.02.2023 con la quale è stato approvato il rinnovo della Convenzione per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, tra la struttura commissariale e Fintecna, con decorrenza 1° marzo 2023-31 dicembre 2023;

Considerato che la predetta Convenzione è stata sottoscritta dalla struttura commissariale e da Fintecna rispettivamente in data 9 e 10 marzo 2023;

Visto il comma 743 dell'art. 1 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del quale «Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le società di cui all'art. 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016»;

Visto l'art. 8, commi 1 e 2, dell'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022, di disciplina dell'«Operatività della piattaforma GE.DI.SI», ai sensi dei quali «A decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si.» e che «È sospesa la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023»;

Considerato che in relazione all'immediata «messa live tecnica», con conseguente entrata a regime della Piattaforma e apertura agli utenti nei tempi stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 131/2022, con comunicazione CGRTS-0000091-P del 3 gennaio 2023 la struttura commissariale ha approvato i processi sviluppati e testati nell'ambito della piattaforma;

Vista la comunicazione prot. CGRTS-0006154-P del 26 gennaio 2023 con la quale il Commissario straordinario ha rappresentato a Fintecna la necessità di approvare un'ulteriore Convenzione per l'affidamento a quest'ultima delle attività di ulteriore sviluppo della piattaforma, in forza del citato comma 743 della legge del 29 dicembre 2022, n. 197;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 27 aprile 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Conferma delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente ordinanza approva lo schema di convenzione, allegato *sub* 1) alla presente ordinanza per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario



straordinario del governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché, l'Allegato Tecnico allegato *sub a)*, ed il Quadro economico previsionale 2023 allegato *sub b)*.

2. Per lo svolgimento delle attività oggetto dello Schema di Convenzione di cui al precedente comma, alla società Fintecna S.p.a. è riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base del «Quadro economico previsionale 2023», di cui all'allegato *sub b)* alla convenzione, comprensivo di spese e di ogni altro accessorio comunque denominato, nonché quale rimborso del costo delle prestazioni di servizi, il tutto fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (oltre *IVA)* nella misura di legge, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

3. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 è a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 743, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 3.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 maggio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1552

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

23A04761

ORDINANZA 10 maggio 2023.

Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonché all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. (Ordinanza n. 139).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le



ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Come rilevato nell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 «le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. È pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario»;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli uffici speciali della ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 136 del 21 marzo 2023, recante «Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022»;

Ritenuto opportuno, ai fini della maggiore chiarezza interpretativa e operativa, apportare modifiche e integrazioni agli articoli 3 e 55 del testo unico della ricostruzione privata, con riferimento alle analisi dei prezzi e all'applicazione, anche alternativa, del prezzario unico del cratere Centro Italia e del prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda;

Rilevata l'opportunità, attraverso la modifica degli articoli 11, 13 e 14 del testo unico della ricostruzione privata, di rendere maggiormente chiara l'indipendenza dell'ammissibilità a contributo dell'edificio pertinenziale rispetto a quella dell'edificio principale, esplicitando il diritto autonomo al contributo della pertinenza danneggiata dal sisma anche se funzionalmente connessa ad abitazione non danneggiata, anche negli interventi relativi ad aggregati edilizi;

Considerato opportuno, al fine di favorire il reale avvio delle delocalizzazioni obbligatorie, attraverso una modifica dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata, incentivare l'acquisto di immobili esistenti limitando così anche il conseguente consumo di nuovo suolo, consentendo l'acquisto di abitazione equivalente congiuntamente alla ricostruzione di parte dell'edificio da delocalizzare, precisando la misura del contributo concedibile;

Rilevata l'esigenza, tramite una modifica dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata, di rendere esplicita l'interpretazione secondo cui per cui nell'ipotesi di unità immobiliari collabenti in condominio, sia nella demolizione e ricostruzione che nella riparazione, sono escluse dal costo dell'intervento le finiture proprie delle unità immobiliari non utilizzabili, a prescindere dalla circostanza di essere queste ricomprese nelle parti comuni;

Ritenuta l'opportunità, attraverso la modifica dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata, di ampliare la dichiarazione di pieno ripristino dell'agibilità prevedendo nella dichiarazione anche l'assenza di impedimenti al rientro delle persone nelle abitazioni;

Rilevata l'esigenza, manifestata dalla Rete delle professioni tecniche, di prevedere una più ampia disciplina delle figure professionali coinvolte nell'intervento, ai fini della corresponsione diretta da parte degli USR dei relativi compensi professionali;

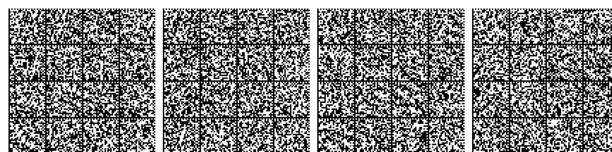
Considerata l'opportunità, tramite una modifica dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata, di includere la dichiarazione sostitutiva dei professionisti concernente le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio;

Considerata inoltre l'esigenza, anche sulla base di diversi quesiti pervenuti al SAS, di definire con maggiore chiarezza l'interpretazione delle nozioni di «edificio isolato e uni-bifamiliare», rettificando in tal senso la lettera *e)* della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico;

Ritenuto altresì opportuno, attraverso una modifica dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», includere nel novero dei soggetti dei quali i soggetti attuatori possono avvalersi per le attività di supporto specialistiche, previa stipula di convenzione, anche le società a capitale interamente pubblico che gestiscono servizi in regime di *house providing*;

Considerato che è stata fortemente avvertita nella prassi l'esigenza di interpretare con chiarezza la nozione di «disposizione di maggior favore», ai fini dell'applicazione del testo unico alle domande pendenti, contenuta nell'art. 1 dell'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022. A riguardo si è ritenuto di eliminare il riferimento contenuto nel secondo comma del medesimo articolo all'emanazione di una circolare commissariale interpretativa e di enucleare direttamente nel testo dell'ordinanza, in modo più chiaro ed esplicito, le «disposizioni di maggior favore» contenute nel testo unico ed applicabili alle domande e ai procedimenti non ancora conclusi;

Dato atto dell'urgenza di precisare, con riferimento all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, che l'obbligo dei soggetti attuatori di accedere all'incentivo del conto termico è circoscritto ai



soli interventi di demolizione e ricostruzione, in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 4, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, come modificato dall'art. 12 dell'ordinanza n. 136 del 2023, relativamente agli interventi previsti dalle ordinanze numeri 105 e 109 del 2020;

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno, nella continuità con il lavoro svolto, di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Dato atto dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento tenutasi in data 27 aprile 2023, da parte dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni degli articoli 3, 42 e 55 del testo unico della ricostruzione privata in tema di prezzario

1. Al testo unico della ricostruzione privata, di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, dopo le parole «al netto del ribasso ottenuto in seguito all'individuazione dell'impresa», sono aggiunte le seguenti: «e tenuto conto delle voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»;

b) all'art. 42, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «prezzi di contratto, desunti dal prezzario unico del cratere Centro Italia vigente,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente,»;

c) all'art. 55, comma 7, lettera *b)*, punto *vii)*, dopo le parole «ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva per le voci non previste l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni degli articoli 11, 13 e 14 del testo unico della ricostruzione privata in tema di pertinenze e superfici accessorie

1. All'art. 11 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le parole «, indipendentemente dalla sussistenza dell'inagibilità dell'edificio principale al cui servizio sono destinate».

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Le pertinenze utilizzabili, pur se non funzionali ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari, che comprendano almeno tre edifici di diversa proprietà, essendo equiparabili a superfici accessorie dell'aggregato o dell'intervento unitario, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 e, pertanto, ammesse al contributo al 100%.».

2. All'art. 13 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo» sono aggiunte le seguenti: «e/o destinate a pertinenza»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre possibile, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.».

3. All'art. 14 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «e/o produttiva» sono aggiunte le seguenti: «e/o destinate a pertinenza»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, qualora il numero di edifici - di cui al comma 1 - sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni dell'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata in tema di delocalizzazioni obbligatorie

1. All'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole «non oggetto di contributo» e le parole «o in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati»;

b) al comma 1, dopo le parole «senza la necessità di interventi» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di obbligatorietà della stessa,»;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano comprese più unità immobiliari, di diversa proprietà, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, è riconosciuta ai proprietari delle singole unità immobiliari, la facoltà di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti, aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, non localizzate nel medesimo edificio. Qualora solamente alcuni dei proprietari vogliano avvalersi dell'acquisto di singole abitazioni equivalenti di cui al periodo che precede, fermo restando l'accordo unanime dell'assemblea del condominio, ai restanti proprietari è, comunque, riconosciuta la facoltà di ricostruire una nuova unità strutturale priva delle unità immobiliari oggetto di acquisto equivalente, in altra area di sedime nello stesso comune, nel limite delle singole quote e connesse maggiorazioni, di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, del costo convenzionale dell'intero edificio d'origine. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento, l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.



5. Il contributo concedibile per ogni singola abitazione equivalente è pari al minore importo tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 2, e la quota di pertinenza della medesima unità immobiliare relativa al costo convenzionale dell'intero edificio e calcolata - al netto degli eventuali incrementi del costo parametrico - sulla superficie complessiva come definita al precedente art. 3, comma 1, lettera *ff)* o, se inferiore, su quella oggetto di acquisto, applicando il costo parametrico previsto per il livello operativo L4. Limitatamente alle sole unità immobiliari oggetto di ricostruzione di cui al precedente comma 4, sono altresì applicabili, ai fini del calcolo del contributo concedibile, anche gli eventuali incrementi dei costi parametrici previsti dalle presenti disposizioni normative e relativi allegati nonché l'ulteriore incremento percentuale previsto al comma 7 del precedente art. 23, fermo restando la determinazione del contributo nei limiti di ogni singola quota di pertinenza. Sono fatti salvi i maggiori costi assunti in accollo dal titolare del contributo. Per gli immobili non situati nei comuni di cui all'allegato n. 7 al presente testo unico, la nuova unità immobiliare equivalente non potrà essere di superficie superiore a quella da delocalizzare.».

d) al comma 9 dopo le parole «commi da 1 a 8 del presente articolo.» sono aggiunte le seguenti parole «L'acquisto di un immobile in alternativa alla delocalizzazione può avvenire anche in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati.».

Art. 4.

Modifiche e integrazioni dell'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata in tema di modalità di calcolo del contributo

1. All'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente «Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico e altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o adibite ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65% e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Il costo dell'intervento, nel caso di demolizione e ricostruzione, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio e la realizzazione delle finiture sulle parti comuni, tra le quali, in difformità da quanto previsto dal precedente comma 4, non sono computabili le finiture esclusive proprie delle unità immobiliari non utilizzabili. Il costo dell'intervento, nel caso di riparazione e in difformità da quanto previsto dal successivo comma 7, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.».

Art. 5.

Modifiche e integrazioni dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata in tema di tempi e modalità di erogazione del contributo

1. Al comma 3 dell'art. 73 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera *b)* dopo le parole «l'asseverazione di cui al comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «comprensiva dell'attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche ai fini, laddove necessario, della revoca – entro i trenta giorni successivi – dei benefici di assistenza o di delocalizzazione, concessi per il superamento delle fasi emergenziale e di ricostruzione degli immobili danneggiati».

Art. 6.

Modifiche e integrazioni dell'art. 114 del testo unico della ricostruzione privata in tema di figure professionali

1. Il comma 2 dell'art. 114 del testo unico della ricostruzione privata è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. Il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio può essere svolto, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori, quando diverso dal progettista architettonico.».

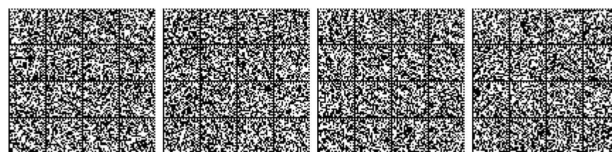
Art. 7.

Modifiche e integrazioni dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata in tema di anticipazione dei compensi per i professionisti

1. Al comma 4 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera *b)* le parole «all'art.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma»;

b) alla lettera *b)* dopo la parola «geologica» sono inserite le seguenti: «, delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio».



Art. 8.

Modifiche e integrazioni della lettera e) *della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata in tema di edifici singoli isolati e uni-bifamiliari*

1. La lettera *e)* della tabella 7 dell'allegato 5 al testo unico della ricostruzione privata è sostituita dalla seguente:

«*e)* del 20% per gli interventi di ricostruzione da eseguirsi su edifici singoli isolati unifamiliari e bifamiliari comprendenti superfici accessorie con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4. Per edificio singolo isolato si intende quello costituito da un edificio singolo, nonché anche il risultato raggiunto dall'edificio originario al quale, con progressivi accrescimenti edilizi operati negli anni, siano stati affiancati ampliamenti e/o superfetazioni, fermo restando il carattere di uni e bi-familiarità. La presente maggiorazione non è comunque cumulabile con quelle previste per gli aggregati di cui all'art. 13 del presente testo unico e non è applicabile a edifici aventi sola funzione pertinenziale. Ai fini dell'applicazione del suddetto incremento, il numero delle unità immobiliari dello stato di fatto deve rimanere invariato nello stato di progetto.

Il medesimo incremento è riconosciuto anche agli edifici isolati comprendenti una o due unità immobiliari di superficie complessiva non superiore a 220 mq e con destinazioni d'uso diverse da quella abitativa. Tale limite dimensionale non si applica agli edifici strategici.».

Art. 9.

Modifiche e integrazioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 in tema di disposizioni in materia di soggetti attuatori

1. Al comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «decreto legislativo n. 50 del 2016», sono aggiunte le seguenti: «delle società a capitale interamente pubblico che gestiscono servizi secondo l'assetto organizzativo di *in house providing*, ovvero delle società a capitale interamente pubblico che gestiscono i servizi pubblici locali di rilevanza economica, compresi quelli a rete, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,».

Art. 10.

Modifiche e integrazioni dell'art. 1 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime

1. All'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7. Per gli interventi di cui alle lettere a.1) e a.2) del comma 2, in presenza di voci non previste e già ammesse a contributo mediante analisi dei prezzi e nel caso di persistente assenza delle medesime voci nei prezzari di cui al comma 6, l'aggiornamento del relativo costo avviene mediante nuova analisi prezzi, ovvero incremento percentuale dello stesso, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.»;

b) all'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «10. Con riferimento ai fondi speciali di cui al presente articolo, il ricorso all'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, è consentito per soli casi eccezionali preventivamente autorizzati dall'ufficio speciale.».

Art. 11.

Modifiche, integrazioni e abrogazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, le parole dopo l'espressione «alla data del 31 dicembre 2022» sono abrogate e sostituite dalle seguenti: «mediante corresponsione della rata di saldo finale, i soggetti interessati hanno facoltà, su esplicita richiesta approvata dall'USR competente, di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste dal testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, in materia di termini per l'esecuzione dei lavori, di legittimazione alla richiesta di contributo in presenza di procedure di esecuzione forzata e concorsuali, nonché delle ulteriori disposizioni di ordine procedurale che non comportino un aumento contributivo. I medesimi soggetti possono altresì avvalersi, entro i termini indicati, delle disposizioni di maggior favore contributivo relative agli incrementi e alle anticipazioni per gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, all'aumento del contributo con riferimento agli interventi su ruderi ed edifici collabenti non ammissibili a contributo, agli interventi riguardanti ruderi dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli interventi di demolizione o messa in sicurezza degli edifici, alla disciplina delle varianti in corso d'opera, al rimborso delle spese forfettarie per i compensi professionali calcolati sulla base del decreto ministeriale n. 140 del 2012 e all'incompatibilità tra i professionisti incaricati e le imprese esecutrici dei lavori e delle indagini preliminari.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di cui sopra, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle norme di maggior favore contributivo previste dal presente articolo, salvo che lo stesso soggetto legittimato non vi abbia appositamente acconsentito mediante sottoscrizione di uno specifico accordo contrattuale, anche in caso di variante in riduzione degli interventi ammessi a contributo».

2. Il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 è riformulato nel modo seguente: «L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alle domande presentate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse».

Art. 12.

Modifiche e integrazioni dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021

1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 dopo le parole «I soggetti attuatori hanno l'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione,».



Art. 13.

Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le correzioni e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel testo unico, allegato all'ordinanza 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione, garantendo il tempestivo aggiornamento e la pubblicità del testo unico.

Art. 14.

Dichiarazione di efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 10 maggio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1559

23A04762

ORDINANZA 30 maggio 2023.

Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione. (Ordinanza n. 140).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito «legge speciale Sisma»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista, in particolare, l'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, recante «Disciplina dei compensi dei professionisti in attuazione dell'art. 34, comma 5 del d.l. n. 189/2016, come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, e ulteriori disposizioni»;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un Testo unico;

Dato atto che con un complesso lavoro che si è svolto nell'arco di molti mesi, con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, con l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il «Testo unico della ricostruzione privata», dopo consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria, comitati, sindaci dei comuni, che hanno contribuito con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Considerato che il «Testo unico della ricostruzione privata» costituisce uno strumento di regolazione al servizio di una visione dinamica delle attività e perciò soggetto a costanti aggiornamenti e modifiche, con la tecnica della novellazione, sulla base delle migliori esperienze e dei suggerimenti provenienti dagli Uffici speciali della ricostruzione;

Preso atto che, a seguito dei confronti svolti, si è ritenuto opportuno di apportare parziali correzioni e integrazioni ad alcune disposizioni del Testo unico, allo scopo di migliorarne la chiarezza e l'efficacia;

Considerata l'esigenza di disciplinare in modo più completo la procedura di acquisto di immobile danneggiato dal sisma da parte del comune, integrando l'art. 6, comma 1, lettera *a)* del Testo unico della ricostruzione privata, che prevede che «[…]» Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma»;



Ritenuta l'esigenza di precisare in modo chiaro, attraverso l'integrazione dell'art. 19 del Testo unico della ricostruzione privata, che gli interventi di realizzazione delle opere di urbanizzazione che si allacciano alla rete pubblica principale possono essere realizzate dai privati, nell'ambito del contributo commissariale, anche ove attraversino proprietà pubbliche;

Considerata la necessità di garantire regole certe ed omogenee nei rapporti tra cittadini committenti e professionisti incaricati in relazione ai tempi di esecuzione dell'incarico professionale relativo agli interventi di ricostruzione, attraverso una parziale modifica dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;

Considerato che l'art. 4 della legge speciale Sisma, come modificato e integrato dall'art. 3-*ter* della legge 10 marzo 2023, n. 21, prevede, ai commi 7-*ter* e 7-*quater*, «al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA», che il Commissario straordinario possa, con i provvedimenti previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, individuare le modalità e le condizioni dell'erogazione di anticipazioni dell'IVA per gli interventi di ristrutturazione dal titolare di attività produttive, a valere sulla contabilità speciale di cui al medesimo art. 4, comma 3;

Ritenuto opportuno, a tali fini, istituire uno specifico «Fondo per le anticipazioni IVA» disciplinando le modalità di erogazione e di recupero delle anticipazioni, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto beneficiario dell'anticipazione, anche con riferimento alla ripresa effettiva delle attività produttive soggette al versamento dell'IVA;

Considerato che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che si applicano alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma le disposizioni di cui al titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e che risulta pertanto necessario stabilire quali disposizioni normative comprese nel titolo richiamato possano risultare estranee per materia o confliggenti con le finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure della ricostruzione e, in quanto tali, derogabili nell'esercizio dei poteri commissariali;

Ritenuto altresì opportuno, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, equiparare alle altre ordinanze speciali (O.S. n. 10 del 15 luglio 2021, O.S. n. 11 del 15 luglio 2021, O.S. n. 12 del 15 luglio 2021, O.S. n. 17 del 15 luglio 2021, O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 19 del 15 luglio 2021, O.S. n. 20 del 15 luglio 2021, O.S. n. 23 del 13 agosto 2021, O.S. n. 26 del 13 agosto 2021, O.S. n. 27 del 14 ottobre 2021) la previsione dell'affidamento di servizi sopra soglia tramite procedura negoziata;

Ritenuto infine necessario, per ragioni di somma urgenza, applicare, attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti dall'art. 11, comma secondo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 2020, n. 120, le previsioni in materia di accordo quadro, contenute nell'ordinanza n. 31 del 31 dicembre 2021, agli interventi già previsti dalle O.S. n. 18 del 15 luglio 2021, O.S. n. 43 del 31 dicembre 2022, relative alla ricostruzione del Comune di Castelluccio di Norcia;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e con la regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023;

Dispone:

Art. 1.

Disciplina delle anticipazioni dell'IVA e del relativo recupero

1. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 44 del testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, è autorizzata l'istituzione del «Fondo per le anticipazioni IVA», a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Il fondo di cui al comma precedente è istituito ai sensi dei commi 7-*ter* e 7-*quater* del citato art. 4, come modificato e integrato dal decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, nella misura di 35 mln di euro per l'anno 2023.

3. I soggetti aventi titolo al contributo per gli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività produttiva, ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata di cui al precedente comma 1, possono presentare all'USR competente la domanda di anticipazione dell'IVA relativa al costo dell'intervento, unitamente alla richiesta di contributo o con separata domanda, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. L'USR provvede all'istruttoria e alla determinazione dell'anticipazione spettante che sarà concessa, nelle stesse forme e modalità previste per il rilascio del contributo, con provvedimento del Vicecommissario - Presidente di Regione.

5. Con l'erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, l'USR provvede al recupero delle somme anticipate nella misura intera concessa ovvero, nei casi di mancata riapertura dell'attività produttiva o di riapertura in misura parziale ovvero di comprovata difficoltà economica documentata attraverso la dichiarazione dei redditi dei cinque anni precedenti, anche in misura ridotta attraverso la rateizzazione della restituzione dell'importo, entro un periodo non superiore a cinque anni, previa sottoscrizione di adeguate garanzie, secondo quanto disposto dall'USR competente.

6. Ai fini di cui al comma precedente, il Commissario straordinario è autorizzato alla sottoscrizione di intese e accordi con istituti di credito ed enti pubblici di garan-



zia finalizzati all'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti e ai costi dell'intervento chiesti a rimborso.

7. Con decreto commissariale sono disciplinate le modalità di trasferimento agli USR delle relative risorse previste dal «Fondo per le anticipazioni IVA» nonché le procedure di recupero delle somme anticipate.

Art. 2.

Modifiche e integrazioni agli articoli 23, 30, 42, 55 e 66 del testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 23 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:

«18. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. In tali casi si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 7.»;

b) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:

«Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonché, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, il contributo massimo concedibile è pari al minor importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione con delocalizzazione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare le spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, l'acquisto o esproprio dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ed ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione e comunque fino al 30% del costo convenzionale, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale.».

2. All'art. 30 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 5 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ed ogni spesa conseguente nonché per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, oltre quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda, per la stima dei fabbricati e per la Valutazione della sicurezza di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al 20% del contributo concedibile».

3. All'art. 42 del testo unico della ricostruzione privata sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici composti da più unità immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito nel presente Testo unico, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.»;

b) al comma 5, dopo la parola «Sisma,» è aggiunto l'inciso: «ovvero dal consorzio con quelle di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Testo unico,»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Negli interventi di riparazione degli edifici composti da più unità immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, il professionista incaricato assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dalla legge speciale Sisma, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare. I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni possono essere imputati al condominio o al consorzio.».

4. Al comma 8 dell'art. 55 del testo unico della ricostruzione privata dopo la parola «FAST» sono aggiunte le parole «non utilizzabile».

5. Al comma 3 dell'art. 66 del testo unico della ricostruzione privata dopo le parole «entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «previa trasmissione da parte del comune dell'attestazione che l'intervento risulti non conforme ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *y)* del presente Testo unico».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni all'art. 19 del Testo unico della ricostruzione privata

1. Al comma 4 dell'art. 19 del testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «o su proprietà pubblica, per quanto strettamente necessario e autorizzato,».



Art. 4.

Applicazione del contratto tipo a tutti gli incarichi professionali

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza 108 del 10 ottobre 2020 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ed è obbligatorio, per tutti i contratti in essere, anche anteriori alla data del 1° dicembre 2020, ai fini della presentazione delle domande di contributo sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale, fermi restando i termini previsti.».

Art. 5.

Deroghe al Titolo IV della Parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 nella ricostruzione pubblica

1. Nell'esercizio dei poteri commissariali previsti dall'art. 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: «pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC»;

art. 47-*bis*: «composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto»;

art. 53: «semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici»;

art. 55: «misure di semplificazione in materia di istruzione»;

art. 55-*bis*: «regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale»;

art. 56: «disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

art. 56-*bis*: «iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL»;

art. 56-*ter*: «misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca»;

art. 56-*quater*: «modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

Art. 6.

Integrazione dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 in tema di affidamento di servizi

1. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 7 del 6 maggio 2021 è aggiunta la seguente lettera *c)*:

«*c)* per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e in deroga all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, è consentito ricorrere, in presenza di motivata urgenza, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

Art. 7.

Integrazioni all'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021

1. All'ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021, è aggiunto, dopo l'art. 11, il seguente art. 11-*bis*:

«Art. 11-*bis (Modalità di esecuzione degli interventi attraverso Accordo Quadro)*. — 1. In considerazione della pluralità e contestualità degli interventi da realizzare, il Soggetto Attuatore USR Umbria può ricorrere alla definizione di uno o più Accordi quadro, con uno o più operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'Accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario.

2. Alle attività di progettazione e di realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e, in particolare, le previsioni di deroga disciplinate dal comma 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo.

3. Le disposizioni previste dai commi precedenti, unitamente alle disposizioni già previste dalle ordinanze speciali n. 18 del 2021 e 43 del 2022, si applicano fino al termine di conclusione degli interventi.».

Art. 8.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 30 maggio 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830

23A04763



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 20 luglio 2023.

Collegamento Lecco-Bergamo, S.P. ex S.S. n. 639 dei laghi di Pusiano e Garlate – variante di Cisano Bergamasco – 1° lotto funzionale (CUP E71B04000030001). Autorizzazione all'impiego delle eccedenze sviluppate dal contributo già assegnato all'intervento con la delibera 23 dicembre 2015, n. 106, a valere sul finanziamento della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Delibera n. 11/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-*bis*, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi stradali e autostradali» del «Corridoio plurimodale padano», l'intervento «Asse stradale pedemontano (Piemontese-Lombardo-Veneto)» e che riporta all'allegato 2, tra i «Corridoi autostradali e stradali» della Regione Lombardia, il «Sistema Pedemontano e opere complementari (compreso Bergamo-Lecco)»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

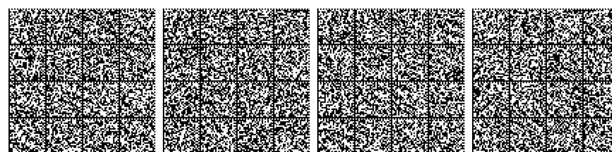
1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel succitato PIS;



Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari«, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo stesso Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera CIPE 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse Pedemontano - Piemonte, Lombardia, Veneto», l'intervento «Bergamo Lecco: variante ex SS 639 - Cisano Bergamasco»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 3, che:

1. ai commi 1 e 1-*bis*, ha incrementato la dotazione del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

2. al comma 2, ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero finanziati, a valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma stesso, «appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015», compreso il «completamento asse viario Lecco-Bergamo»;

3. al comma 5, ha previsto che il mancato rispetto dei termini di appaltabilità e cantierabilità fissati al comma 2, per gli interventi di cui tra l'altro alla succitata lettera *b)*, determinasse la revoca del finanziamento assegnato ai sensi dello stesso decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto il decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, tra l'altro, ha:

1. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 133 del 2014 (tra cui 15 milioni di euro per il «completamento asse viario Lecco-Bergamo», imputati per 5 milioni di euro sull'anno 2014 e per 10 milioni di euro sull'anno 2015), prevedendo che l'utilizzo dei finanziamenti per gli interventi da sottoporre all'approvazione di questo Comitato avvenisse con le modalità di erogazione indicate dal decreto stesso, «da riportarsi nella delibera di approvazione del finanziamento ovvero di modifica del quadro economico»;

2. indicato, per ogni intervento, le condizioni temporali per il raggiungimento delle finalità precisate dal decreto-legge n. 133 del 2014, precisando che, per l'intervento in esame, il finanziamento assegnato sarebbe stato mantenuto in caso di trasmissione, all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «dei progetti definitivi aggiornati per il loro inoltro al CIPE» entro il 31 ottobre 2015;

3. previsto che la mancata comunicazione periodica al MIT degli avanzamenti di spesa connessi allo stato avanzamento lavori o allo stato interno lavori comporti, per il soggetto aggiudicatore, la sospensione dell'erogazione della corrispondente quota annuale di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo de-



creto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche» che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, di seguito CCASIIP, ha di fatto assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

7. l'art. 216, comma 27-*novies*, il quale prevede che le «proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo» n. 163 del 2006, siano «approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore»;

Visto decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, art. 1, comma 15, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni, il quale prevede che per «gli anni dal 2019 al 2023, per gli interventi di cui all'art. 216, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato» da questo Comitato, «sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere», siano «approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione [...], qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore, il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

Visto l'art. 225, comma 10, del sopra citato decreto legislativo 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.»;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopra citate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 89, e 2 aprile 2008, n. 68, con le quali questo Comitato, relativamente all'intervento concernente il «Collegamento Lecco-Bergamo, SP ex SS 639 dei laghi Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco», ha rispettivamente:

1. approvato il progetto preliminare, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per un limite di spesa di 25,82 milioni di euro (IVA inclusa);

2. assegnato programmaticamente un contributo di 2,388 milioni di euro per quindici anni, con decorrenza 2010, a valere sul contributo pluriennale previsto dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), stabilendo che il contributo stesso, all'epoca suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di 25,82 milioni di euro, sarebbe stato assegnato definitivamente in sede di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;



Vista la delibera CIPE 23 dicembre 2015, n. 106, con la quale questo Comitato, tra l'altro, ha:

1. assegnato definitivamente al 1° lotto funzionale della variante di Cisano Bergamasco il suddetto contributo di 2,388 milioni di euro nonché assegnato l'ulteriore finanziamento di 8,100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», nonché al decreto 14 novembre 2014, n. 498, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2. previsto le modalità di trasferimento delle suddette assegnazioni, «al netto di eventuali disponibilità finanziarie eccedenti il limite di spesa di cui» al progetto definitivo approvato con la medesima delibera n. 106;

3. approvato il progetto definitivo dell'intero 1° lotto funzionale della variante di Cisano Bergamasco, il cui limite di spesa è stato individuato in 40 milioni di euro, IVA inclusa;

4. individuato le seguenti «disponibilità destinate all'intervento», escluse eccedenze sviluppate dal contributo generale già assegnato all'intervento, pari a complessivi 40,033 milioni di euro:

4.1 25,82 milioni di euro, derivanti dalla suddetta assegnazione definitiva;

4.2 8,1 milioni di euro a carico delle risorse di cui al decreto-legge n. 133 del 2014 e alla delibera n. 106 del 2015;

4.3 5 milioni di euro a carico della regione Lombardia;

4.4 1,113 milioni di euro a carico della Provincia di Bergamo;

5. previsto, al punto 6.2, che se il «contributo quindicennale» di 2,388 milioni di euro avesse sviluppato «una copertura finanziaria superiore ai 25,82» milioni di euro, l'«eventuale eccedenza» avrebbe dovuto «essere mantenuta in capo all'opera complessiva», per essere destinata alla realizzazione del 2° lotto funzionale, all'epoca prevista;

Vista la nota 24 maggio 2023, n. 18837, con la quale il MIT, ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato della proposta di approvazione del nuovo limite di spesa e di autorizzazione all'utilizzo integrale delle maggiori risorse sviluppate dal citato contributo di cui alla legge n. 244 del 2007, assegnato con la richiamata delibera n. 106 del 2015, e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare, che:

1. il progetto definitivo dell'intera variante di Cisano Bergamasco prevede la realizzazione di un collegamento nord-sud per bypassare il centro abitato di Cisano Bergamasco, assumendo le funzioni di vera e propria «tangenziale» e consentendo di sgravare il traffico lungo la viabilità locale;

2. tale collegamento è costituito da una strada di tipo C1 (strada extraurbana secondaria) di sviluppo complessivo pari a 3,43 km, con inizio sulla provinciale ex SS 639, a nord-ovest dell'abitato di Cisano Bergamasco, e fine in corrispondenza di una rotatoria d'intersezione con la SP 169, in Comune di Villa d'Adda;

3. considerata la carenza dell'integrale finanziamento per la realizzazione del progetto, quest'ultimo è stato scisso in due lotti funzionali, di cui il primo, approvato con la citata delibera n. 106 del 2015, prevede la realizzazione del suddetto collegamento limitatamente a circa 2 km, con inizio a nord-ovest dell'abitato di Cisano Bergamasco, circa 70 m prima dell'imbocco lato Lecco della galleria artificiale Cisano, e conclusione verso sud, in corrispondenza della rotatoria di connessione con la S.P. n. 169;

4. il progetto definitivo del 1° lotto funzionale della variante di Cisano Bergamasco, approvato con la citata delibera n. 106 del 2015, ha richiesto l'attuazione delle prescrizioni di cui alla medesima delibera n. 106 (tra le quali l'integrazione dello «studio d'impatto ambientale presentato in sede di valutazione d'impatto ambientale del progetto definitivo») nonché per l'obbligo di rispettare i vincoli del patto di stabilità;

5. in qualità di soggetto aggiudicatore, la Provincia di Bergamo ha promosso la redazione del progetto esecutivo del suddetto 1° lotto funzionale, dal costo aggiornato di 49.990.000 euro, disponendone l'approvazione con decreto del Presidente della stessa provincia 30 giugno 2022, n. 171;

6. con ulteriore decreto del Presidente 26 aprile 2023, n. 98, la citata provincia ha inoltre approvato la proroga del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, nonché la variante derivata dalla redazione del progetto esecutivo, indicando il nuovo limite di spesa di 49.990.000 euro (IVA inclusa);

7. il nuovo limite di spesa risulta sintetizzato dal seguente quadro economico:

Voci di costo	Importi (in euro)
Lavori a base d'appalto (di cui soggetti a ribasso 30.022.327,29 euro)	31.256.797,02
Somme a disposizione	18.733.202,98
Totale	49.990.000,00

8. rispetto al progetto definitivo approvato con la richiamata delibera n. 106 del 2015 (40.000.000,00 di euro, IVA inclusa), il costo dell'intervento ha avuto un incremento di 9.990.000,00 euro;

9. l'incremento di costo è da ricondurre principalmente:

9.1. all'aggiornamento del progetto alla vigente normativa tecnica (ad esempio, la «modifica dei materiali previsti per le parti elettriche e gli impianti di illuminazione»);



9.2. agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei costi di costruzione;

9.3. alla variazione dei valori immobiliari (con conseguente incremento della voce «Acquisizione aree ed immobili»);

9.4. all'adeguamento delle barriere acustiche;

9.5. alle prescrizioni della conferenza dei servizi;

10. la realizzazione del 2° lotto dell'intervento non emerge né all'interno dei recenti atti programmatori di ultima approvazione, né nelle previsioni del soggetto aggiudicatore;

11. l'assegnazione definitiva al 1° lotto della variante di Cisano Bergamasco del contributo di 2.387.699 euro per quindici anni con decorrenza dal 2010 di cui alla citata delibera n. 106 del 2015 includeva il finanziamento degli oneri connessi all'accensione di un mutuo, ma non essendo state effettuate operazioni finanziarie è ora possibile considerare le annualità del predetto contributo integralmente destinabili al finanziamento del succitato lotto, per l'importo complessivo di 35.815.485 euro (2.387.699 annui per quindici anni);

12. la copertura finanziaria dell'intervento sarebbe assicurata dalle sottoindicate risorse:

Finanziamenti	Importi (in euro)
Assegnazione complessiva ex delibera CIPE n. 106 del 2015 (2.387.699 x quindici anni)	35.815.485
Quota risorse (DL 133/2014 e Del. CIPE 106/2015 (punto 3.1)	8.100.000
Totale risorse Stato	43.915.485
Regione Lombardia	5.000.000
Provincia di Bergamo	1.080.000
Totale risorse complessive	49.995.485

13. il MIT, con nota 5 aprile 2023, n. 4429, ha confermato la sussistenza dei citati 8.100.000 euro impegnati sul capitolo 7553 con decreto MIT n. 10939 del 28 dicembre 2015, gestito dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, mentre con nota 6 aprile 2023, n. 5023, ha confermato la sussistenza delle risorse stanziate sul capitolo 7060, gestito dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, ed impegnate in favore della Provincia di Bergamo per l'intervento in oggetto, con decreto MIT n. 11324 del 23 dicemrbe 2011, per l'importo di 2.387.699 euro per quindici anni decorrenti dal 2010 fino al 2024, precisando che le annualità dal 2010 al 2016 dovranno essere richiamate dalla perenzione;

14. secondo quanto riportato nel suddetto decreto del Presidente della Provincia di Bergamo n. 98 del 2023, relativamente ai finanziamenti di competenza:

14.1. è stata chiesta la reiscrizione in bilancio delle annualità in perenzione dei contributi annui di 2.387.699 euro;

14.2. sono in corso di reiscrizione le risorse ex decreto-legge n. 133 del 2014, anch'esse cadute in perenzione;

14.3. il cofinanziamento della Regione, già previsto in precedenti Programmi «degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale», è stato confermato nell'ambito dell'aggiornamento 2022 del «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale», di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2022, n. XI/7542, allegato 1, che riporta un costo del lotto di 49.995.485 euro, pari al totale dei finanziamenti disponibili;

14.4. il cofinanziamento di 1.080.000 euro è stato indicato come «risorse provinciali (di cui euro 5.485,00 in disponibilità) già spese per la progettazione definitiva dell'intervento»;

Preso atto della richiesta della Provincia di Bergamo di tenere in disponibilità 5.485 euro;

Ritenuto che per la copertura del maggior costo del progetto esecutivo sopra citato, pari a 9.990.000 euro, risultano disponibili le eccedenze di finanziamento derivanti dall'assenza degli oneri finanziari per la mancata accensione di mutui e dal conseguente minor utilizzo del contributo annuo di 2.387.699 euro assegnato all'intervento in esame, con la citata delibera di questo Comitato n. 106 del 2015, a valere sul contributo pluriennale di cui all'art. 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007, con decorrenza dall'annualità 2010;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;



Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Delibera:

Come previsto dall'art. 225, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le disposizioni seguenti sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto la procedura di valutazione di impatto ambientale dell'opera in esame era già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1. Autorizzazione utilizzo risorse

1.1. Per il finanziamento del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato «Collegamento Lecco-Bergamo - SP ex SS 639 dei laghi di Pusiano e Garlate - variante di Cisano Bergamasco - 1° lotto funzionale», è autorizzato l'utilizzo delle eccedenze sviluppate dal contributo già assegnato all'intervento con delibera CIPE 106 del 2015 a valere sui fondi ex legge n. 244 del 2007, pari a 9.990.000,00 euro, e conseguentemente l'impiego dell'importo complessivo di 35.815.485,00 euro delle risorse statali, derivante dalla somma dei contributi quindicennali annui di 2.387.699 euro, fermi restando gli ulteriori finanziamenti pari a 14.180.000,00 euro, come meglio individuati alla precedente presa d'atto.

1.2. Il limite di spesa aggiornato del progetto è pari a 49.990.000,00 euro.

2. Altre disposizioni

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla presente proposta.

2.2 Il succitato Ministero provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto a questo Comitato nell'espletamento dei compiti di vigilanza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003.

2.3 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1109

23A04737

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione delle determinazioni relative all'attuazione delle prescrizioni n. UA8-26 e n. UA9 e delle prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 13, comma 2, del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 278 del 10 agosto 2023 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 30 maggio 2023 e del 18 luglio 2023, relative all'attuazione delle prescrizioni n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo) e delle prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.a. in A.S.) e di cui all'art. 13, comma 2 (Programma organico rimozione amianto) del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto. (ID n. 90/14487).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT

23A04725

Riesame complessivo del decreto 1° agosto 2011 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di ENEL Produzione S.p.a. di Rossano, in Corigliano-Rossano.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 275 del 10 agosto 2023 si è provveduto al riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2011-0000435 del 1° agosto 2011 e successive modificazioni ed integrazioni di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di ENEL Produzione S.p.a. di Rossano, situata nel Comune di Corigliano-Rossano (CS), identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma, (ID 108/10150 e 108/14113), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 Roma, e attraverso il sito web del ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

23A04738



Riesame complessivo del decreto 28 dicembre 2010 di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Sorgenia Puglia S.p.a., in Modugno.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 274 del 10 agosto 2023 si è provveduto al riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0000995 del 28 dicembre 2010 di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Sorgenia Puglia S.p.a., situata nel Comune di Modugno (BA), identificata dalla partita iva 06259480728, con sede legale in via Alessandro Algardi, n. 4 - 20148 Milano (MI), (ID 191/10210) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.minambiente.it/it-IT

23A04739

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1398 datato 2 agosto 2023 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al Gen. D. Liberato AMADIO, nato il 4 agosto 1969 a Padova, con la seguente motivazione:

«Comandante della Missione Bilaterale di Supporto in Niger, guidava con somma perizia e sagace lungimiranza le unità dipendenti, fornendo un intelligente ed efficace impulso alla lotta all'instabilità del Sahel e incrementando le capacità operative delle Forze di sicurezza nigerine al fine di renderle in grado di contrastare il terrorismo internazionale, il banditismo e i traffici illeciti nell'area. Fulgido esempio di Comandante di assoluto valore che con il suo operato conferiva lustro all'Italia e alle Forze armate in ambito internazionale». Niamey (Niger), giugno 2022 - gennaio 2023.

23A04726

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1397 datato 20 luglio 2023 è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito conferita al col. Francesco Alaimo, nato l'8 novembre 1975 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante del contingente nazionale nell'ambito dell'operazione *"enhanced Vigilance Activity",* ha esercitato un'energica e carismatica azione di comando consentendo all'Italia di assumere il ruolo di nazione guida del gruppo tattico multinazionale NATO in Bulgaria, contribuendo al rafforzamento della postura di deterrenza e difesa dell'Alleanza sul fianco orientale. Dirigente militare di assoluto valore e dalle preclare virtù militari, ha dato lustro alla Nazione in ambito internazionale».

Novo Selo (Bulgaria), agosto 2022 - febbraio 2023.

23A04727

Concessione della medaglia d'argento al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale 37 datato 20 luglio 2023 è stata concessa la medaglia d'argento al merito Aeronautico conferita al colonnello Federico Pellegrini, nato il 29 ottobre 1975 a Roma, con la seguente motivazione:

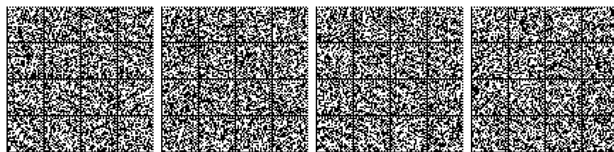
«Comandante dell'*Italian national contingent command air* e *Task force air* Kuwait, nell'ambito dell'operazione di coalizione "*Inherent resolve*", esercitava una incisiva azione di comando e di indirizzo nei confronti del personale dipendente, motivandolo al fine di superare, con abnegazione e coraggio, le criticità legate a uno scenario reso complesso dalle attività in corso e dalla necessità di esprimere efficacia ed efficienza. Nonostante l'eccezionale sforzo psico-fisico richiesto al personale impegnato nell'operazione perseguiva con successo, nel settore operativo, nel dominio aerospaziale e in ambito logistico, tutti gli obiettivi assegnati, fornendo un impulso intelligente ed estremamente efficace alla cooperazione nella lotta al terrorismo. Limpida e carismatica figura di comandante, dotato di eccezionali doti di *leadership* e convinto spirito istituzionale, con la sua sapiente opera contribuiva ad elevare il prestigio dell'Aeronautica militare e delle Forze armate italiane, nonché il lustro della Nazione, in un contesto internazionale particolarmente intenso e mutevole». Ali Al Salem (Kuwait), gennaio - luglio 2022.

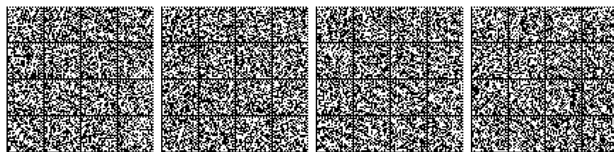
23A04728

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-196) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.







MODALITÀ PER LA VENDITA

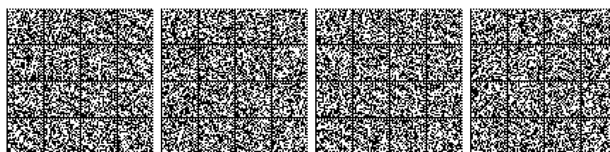
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

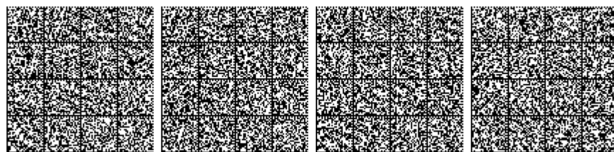
- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

